Art. 28 – L'Organismo di valutazione e controllo

1. L'Organismo di valutazione e controllo svolge in autonomia le seguenti funzioni e attività:
a) propone al Consiglio di Amministrazione il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale del dirigente, dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificando in particolare la rispondenza rispetto alle linee guida fissate dalla Commissione nazionale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/09;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
c) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;
d) valida il consuntivo Peg, verificando altresì l'adeguata visibilità dei documenti di rendicontazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi nazionali e integrativi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito della professionalità;
f) effettua la valutazione annuale del dirigente e l'attribuzione del premio allo stesso;
g) valida la proposta del sistema di valutazione della posizione dirigenziale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e gestisce il sistema di pesatura delle stesse.
h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
j) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente.
k) svolge ogni altra attività, richiesta dall'Amministrazione, finalizzata a monitorare, controllare e valutare l'organizzazione e la gestione complessiva al fine di identificare cause di disfunzioni e i rimedi relativi in grado di perseguire migliori livelli di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei processi gestionali e dei relativi output.
l) collabora con il Direttore nella definizione del sistema di prevenzione della corruzione anche al fine di creare il massimo raccordo tra performance e prevenzione della corruzione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni l'organismo di valutazione e controllo potrà avvalersi del supporto del personale dell'Ente, nonché di un adeguato sistema informativo, tenendo conto delle specificità organizzative dell'amministrazione e dell'esigenza di assicurare, soprattutto in caso di organismo in forma monocratica, il carattere multidisciplinare delle professionalità.
3. L'organismo di valutazione e controllo può essere istituito in forma collegiale o monocratica ed è composto preferibilmente da esperti esterni all'ente; il Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di nomina di cui al successivo comma 7, può optare per la costituzione in forma associata con altri Enti, al fine di acquisire migliori professionalità e/o utili strumenti di comparazione.
Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima. Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, dalla composizione della struttura tecnica permanente.
4. I componenti vengono individuati assicurando il possesso di competenze professionali attinenti in particolare all'area del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale.
5. I componenti devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. È richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto,

altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
6. Ai fini del rinnovo o della nomina dell'organismo di valutazione e controllo, assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione. I componenti devono avere buone e comprovate conoscenze informatiche nonché possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, della trasparenza e della integrità.
7. L'Organismo di valutazione e controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e durata in carica per un triennio con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dello stesso in coincidenza con la scadenza del mandato dell'amministrazione che li ha designati. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.
8. Ai componenti spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di nomina, nel rispetto del principio secondo cui gli importi devono essere adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'Ente, salvaguardando il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse.
9. I componenti dell'Organismo di valutazione e controllo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
10. Non possono essere nominati quali componenti dell'organismo di valutazione e controllo coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il C.S.S.M. nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il C.S.S.M.;
d) si trovino, nei confronti dell'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale del C.S.S.M.;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il C.S.S.M.;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente del C.S.S.M., o con i componenti degli organi di indirizzo politico – amministrativo dello stesso;
i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'organismo di valutazione e controllo prima della scadenza del mandato;
j) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
k) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000.
L 'assenza delle situazioni di cui sopra deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.
11. L'Organismo di valutazione e controllo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, collaborando, peraltro, con il Direttore, il Segretario e con l'organo di revisione contabile dell'Ente.